

Reg. (CE) 5 giugno 2001, n. 1116/2001 (1)

Regolamento del Consiglio

che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/90 recante misure intese scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (2).

(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 8 giugno 2001, n. L 153. Entrata in vigore: 28 giugno 2001.

(2) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 9 agosto 2001, n. L 215.

Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 3677/90 ha fissato misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

(2) Le misure applicabili all'olio di sassofrasso sono attualmente oggetto di interpretazioni divergenti nell'ambito della Comunità, in quanto in alcuni Stati membri tale olio viene considerato come una miscela contenente safrolo, ed è quindi controllato, mentre in altri Stati membri esso viene considerato un prodotto naturale al quale non sono applicabili controlli. L'inserimento nella definizione di "sostanze classificate" di un riferimento ai prodotti naturali risolve tale divergenza e permette così di applicare controlli all'olio di sassofrasso. La definizione deve ricomprendere soltanto i prodotti naturali da cui si possano facilmente estrarre sostanze classificate.

(3) L'istituzione di un procedimento di cooperazione è prevista nel piano d'azione dell'Unione europea in materia di droga, approvato dal Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e del 20 giugno 2000. Al fine di sostenere la cooperazione tra le amministrazioni degli Stati membri e l'industria chimica, in particolare per quanto riguarda le sostanze che, pur non essendo contemplate dalla normativa sui precursori, possono essere utilizzate nella fabbricazione illecita di droghe di sintesi, è necessario incaricare la Commissione di elaborare linee direttrici intese a coadiuvare tale industria.

(4) Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3677/90 sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(5) È pertanto opportuno modificare in conformità il regolamento (CEE) n. 3677/90, ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3677/90 è così modificato:

1) All'articolo 1, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) "sostanze classificate": le sostanze elencate in allegato, inclusi i miscugli e i prodotti naturali contenenti tali sostanze. Sono esclusi i medicinali, i preparati farmaceutici, i miscugli, i prodotti naturali e gli altri preparati contenenti sostanze classificate, composti in maniera tale da impedire un'utilizzazione o un recupero agevolati delle sostanze in questione, con metodi di facile applicazione o economicamente efficienti.

2) È inserito il seguente articolo: Articolo 3 bis *Linee guida*. [1. Per agevolare la cooperazione tra le autorità degli Stati membri e l'industria chimica, in particolare per le sostanze non classificate che

vengono comunemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, la Commissione elabora, seguendo la procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, linee direttrici intese a coadiuvare l'industria chimica. 2. Le linee direttrici forniscono in particolare: a) informazioni relative ai mezzi utilizzabili per riconoscere e segnalare le operazioni sospette; b) un elenco regolarmente aggiornato delle sostanze non classificate che vengono comunemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, in modo da consentire all'industria di sorvegliare spontaneamente il commercio di tali sostanze; c) altre informazioni eventualmente ritenute utili.

3. Gli Stati membri provvedono a che le linee direttrici e l'elenco di cui al paragrafo 2, lettera b), siano regolarmente diffusi nel modo ritenuto appropriato dalle autorità competenti ed in conformità agli obiettivi delle linee direttrici stesse.].

3) È inserito il seguente articolo: Articolo 9 bis [Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento relativamente alle materie qui di seguito elencate sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2: a) la determinazione dei quantitativi delle sostanze classificate nella categoria 3 e dei miscugli contenenti sostanze classificate nella categoria 3, ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, secondo comma; b) la determinazione dei paesi e delle sostanze, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2; c) l'adozione delle condizioni per l'autorizzazione d'esportazione ai sensi dell'articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera b), in assenza di accordi con il paese terzo di cui trattasi; d) l'adozione del modello di formulario d'autorizzazione d'esportazione, di cui all'articolo 4, nonché delle modalità di utilizzazione dello stesso formulario e di quelle relative all'attuazione del sistema di autorizzazioni individuali aperte, di cui agli articoli 5 e 5 bis; e) la modifica dell'allegato del presente regolamento, qualora risultino modificate le tabelle dell'allegato della convenzione delle Nazioni Unite.].

4) L'articolo 10 è sostituito dal seguente: [1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.].

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 2001.

Per il Consiglio
Il Presidente
L. Engqvist